



**COMUNE DI
SOVICO**

Ufficio Tributi

Piazza Arturo Riva, 10
20845 Sovico (MB)
Tel. 039-2075062
E-mail: protocollo@comune.sovico.mb.it
finanziario.tributi@comune.sovico.mb.it

Ufficio LL.PP.

Piazza Arturo Riva, 10
20845 Sovico (MB)
Tel. 039-2075033
E-mail: protocollo@comune.sovico.mb.it
lavoripubblici.ecologia@comune.sovico.mb.it

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI - TARI (componente IUC)

Istanza di riduzione per compostaggio domestico – UTENZE DOMESTICHE

Modulo per adesione al compostaggio domestico Anno 20 (previsto dall'art.4 del Regolamento comunale per l'applicazione del compostaggio domestico)

Dati del contribuente:

Il sottoscritto/a Sig./Sig.ra _____
Nato/a a _____ il _____/_____/_____
Residente a _____ CAP _____
In Via _____ n. _____ int. _____
Codice Fiscale _____
Tel. _____ e-mail _____

DICHIARA

di aver attivato il compostaggio domestico dei propri scarti organici in modo continuativo presso l'immobile sito in Sovico in Via _____ censito al NCEU al Foglio _____ Part.(Mapp.) _____ Sub. _____;

che le dimensioni e i quantitativi delle superfici a verde privato sono:

Superficie area verde (m²) _____ metri lineari di siepe _____ n° alberi a caducifoglia _____

di svolgere il compostaggio domestico con la seguente modalità:

- cumulo su terreno
- cassa di compostaggio in legno
- concimaia o buca
- composter chiuso
- altro _____;

di essere a conoscenza delle regole previste dal Regolamento Comunale per l'applicazione del compostaggio domestico compreso l'obbligo di frequentare il corso istituito dal Settore Ecologia del Comune di Sovico pena la revoca della riduzione del tributo;

di autorizzare il personale preposto del Comune di Sovico a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accettare la reale e la corretta pratica del compostaggio;

di essere a conoscenza che in caso di rifiuto all'accesso degli incaricati alla verifica e/o in caso di accertata insussistenza delle condizioni richieste per la suddetta riduzione, il beneficio decadra' con effetto dal prossimo anno di applicazione, con conseguente emissione da parte dell'Ufficio Tributi di specifico accertamento per il recupero della riduzione tariffaria indebitamente usufruita;

di essere a conoscenza che l'effettuazione in modo improprio del compostaggio domestico comporta l'applicazione immediata di una sanzione amministrativa pari a € 200,00;

CHIEDE

di poter usufruire della riduzione del 20% della tariffa del tributo comunale sui rifiuti (TARI) prevista dall'art. 39 del Regolamento Comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) – componente TARI.

Allega, in caso di pertinenza relativa al plesso condominiale, copia del verbale assemblea dal quale risulta che il condominio autorizza il compostaggio nella pertinenza di proprietà.

In fede

FIRMA

Sovico, data

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza; i diritti degli interessati sono quelli previsti dall'art. 7 del D. Lgs. 196/2003

INFORMAZIONI UTILI

Orari di apertura al pubblico Ufficio Tributi (aspetti relativi alla tassa rifiuti):

Orari di apertura al pubblico Ufficio LL.PP. (aspetti relativi alle modalità pratiche di gestione del compostaggio):

Lunedì, mercoledì, venerdì
Giovedì

mattino: dalle ore 10.30 alle ore 12.30
pomeriggio: dalle ore 16.45 alle ore 18.15

Indicazioni generali:

- L'iniziativa è rivolta a tutti i cittadini residenti nel territorio comunale. Per aderire all'iniziativa è fondamentale attivare il compostaggio domestico secondo le modalità stabilite dal Regolamento Comunale approvato con deliberazione del C.C. n. 27 del 17/07/2015 disponibile sul sito internet www.comune.sovico.mb.it o presso l'Ufficio LL.PP.
- Per ottenere la riduzione della tariffa del tributo comunale sui rifiuti è necessario presentare apposita istanza entro il 31 Dicembre dell'anno in cui si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico. L'istanza, debitamente sottoscritta dal dichiarante, può essere presentata direttamente agli uffici comunali o spedita per posta raccomandata A.R. o inviata a mezzo posta elettronica certificata.
- La riduzione sul tributo comunale è rinnovata automaticamente per l'anno successivo a meno che non siano cambiate le informazioni dichiarate in precedenza che devono essere tempestivamente comunicate ai competenti uffici.

Normativa di riferimento:

Legge n. 147/2013, art. 1, (commi da 641 a 668); D.P.R. n. 158 del 27/04/1999; Regolamento Comunale per la Disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) – componente TARI approvato con atto del C.C. n. 33 del 28/07/2014 e ss.mm.ii.; Regolamento Comunale per l'applicazione del compostaggio domestico approvato con atto del C.C. n. 27 del 17/07/2015.

Stralcio dell'art. 39 del Regolamento Comunale relativo alla riduzione per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche:

.....OMISSIS.....

1. Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico, ai sensi del Regolamento comunale per l'applicazione del compostaggio domestico, è prevista una riduzione del 20% della tariffa applicata, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione di apposita istanza, da presentare entro il 31 dicembre, nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico per l'anno successivo in modo continuativo. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune, a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.
2. L'agevolazione indicata nel precedente comma verrà calcolata a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incipienza.
3. La riduzione di cui al presente articolo cessa di operare alla data in cui viene meno la condizione di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

.....OMISSIS.....